

COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova



REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Il presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/07/96 con atto n. 48.;
- E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal. 07/08/1996 ...al 22/08/1996
- E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune (Co.re.co.) nella seduta del 07/08/96 n. 5409 ed integrato a seguito richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi da parte del Co.Re.Co.in seduta del 20/08/1996, a cui è stato risposto con del. C.C. n. 57 del 29/10/1996
- E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal per 15 gg. consecutivi dal 06/12/1996 al 21/12/1996
- E' entrato in vigore dopo l'esame, con rilievi, da parte del Comitato regionale di Controllo, in esecuzione all'art.46 della legge 08/06/1990 nr. 142.

Il Segretario Comunale

Data 22/12/1996

Il presente regolamento:

- E' stato modificato nei seguenti articoli : 1 c.2; - 2 c.2,3; - 3 c.1,3; - 5 c.1,3, - 9 c. 1,2,3,4,9; aggiunto art.10 vengono rinumerati gli art. da 11 a 16, dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/2014 con atto n. 24.;
- E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal. 12/05/2014 al 27/05/2014 nr.390 R.P.
- E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal per 15 gg. consecutivi dal 28/05/2014 al 12/06/2014 N.448 R.P.
- E' entrato in vigore dopo la ripubblicazione.

Il Segretario Comunale

Baldo dr. Fabrizio

Data 13/06/2014

Il presente regolamento:

- E' stato modificato nei seguenti articoli :13 dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/11/2019 con atto n.57;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15/01/2020 nr.43 r.p.
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 04/02/2020 per 15 gg. consecutivi
- E' entrato in vigore dopo la ripubblicazione.

Il Responsabile Settore VI°
Dr. Rosso Federico

Arzergrande, 24/02/2020

Il presente regolamento:

- E' stato modificato nei seguenti articoli :13 dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/06/2023 con atto n.24;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 01/09/2023 nr.858 r.p.
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 18/09/2023 nr.905
- E' entrato in vigore dopo la ripubblicazione.

Il Responsabile Settore 3°
Dr. Rosso Federico

Arzergrande, 20/09/2023

Art. 1

Istituzione dell'Albo comunale delle libere forme associative

1. In attuazione della legge 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", della legge 7.8.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'art. 56 dello statuto comunale, al fine di rendere nota l'esistenza di libere forme associative, di valorizzare le stesse mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito "L'Albo comunale delle libere forme associative".

2. L'Albo è istituito presso la segreteria generale del Comune ed è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) Associazioni combattentistiche e d'arma (organizzazione di cerimonie commemorative di carattere nazionale, fornire servizi informativi per i giovani, collaborare per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità);
- b) Attività sociali e sanitarie (tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale);
- c) Tutela ambientale (tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico);
- d) Attività culturali (promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo culturale sia di ispirazione laica che religiosa);
- e) Impegno civile (tutela dei diritti e promozione della persona, pari opportunità, appoggio ai singoli in difficoltà nell'espletamento dei propri doveri);
- f) Attività sportiva e ricreativa (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative e di tempo libero);
- g) Attività per la famiglia e la gioventù (sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari, promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile);
- h) Attività formative ed educative (educazione permanente, formazione al lavoro, attività di sostegno e supporto alle attività scolastiche).

3. Il Sindaco, all'atto del conferimento degli incarichi agli assessori, comunica quali attività e Associazioni riconosciute rientrino nelle loro competenze.

4. Per associazione si intende l'unione di più persone con lo scopo di esercitare in comune una medesima attività.

Art. 2

Condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. Nell'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale. In particolare:

- a) le libere forme associative locali aventi almeno n. 15 aderenti;
- b) le cooperative sociali iscritte nei registri regionali secondo la normativa vigente;
- c) verrà riconosciuta come unica associazione una categoria professionale che, superando le appartenenze sindacali, si costituirà come unico gruppo tematico.

2. Non si possono iscrivere all'Albo:

- I partiti politici;
- Le associazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria;
- Le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Le libere forme associative e le cooperative sociali presentano al sindaco domanda di iscrizione all'Albo indicando:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo ed eventualmente la sigla e codice fiscale;
- b) il rappresentante legale o referente;
- c) l'oggetto e le finalità sociali;

- d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
- f) il numero dei soci o degli aderenti;
- g) la/e sezione/i tematiche in cui è suddiviso l'Albo tra la/e quale/i si chiede di essere iscritti.

4. Dovranno essere allegati alla domanda:

- a) una relazione sull'attività svolta;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.

Art. 3 **Iscrizione e cancellazione dall'Albo**

1. La Giunta comunale delibera:

- a) l'iscrizione delle libere forme associative all'Albo comunale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza;
- b) l'eventuale cancellazione dall'Albo delle libere forme associative e delle cooperative sociali entro sessanta giorni dall'accertamento della perdita delle condizioni di cui all'art. 2 comma 1;
- c) la presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 5.

2. La cancellazione dall'Albo ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni indicate dal 1^a comma dell'art. 2 del presente regolamento.

3. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Arzergrande, entro 60 giorni dal verificarsi, le variazioni di sede sociale, di stato e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione nell'Albo. In caso contrario si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Art. 4 **Ricorso**

1. Contro l'esclusione motivata dall'Albo disposta dalla Giunta comunale, è possibile presentare ricorso:

- al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- giurisdizionale, nei termini di legge;

Art. 5 **Rinnovo dell'iscrizione**

1. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale dall'anno dell'iscrizione o del rinnovo con scadenza al 31 dicembre.

2. Ogni libera forma associativa iscritta nell'Albo si impegna a comunicare qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'iscrizione all'Albo, i soggetti iscritti devono, a pena di decadenza, presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione che deve intendersi prorogata fintanto che la giunta comunale non deliberi la decadenza dall'Albo.

Art. 6 **Pubblicazione dell'Albo**

1. L'Albo comunale delle libere forme associative è depositato in permanenza presso la Segreteria comunale assieme alle deliberazioni della Giunta comunale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. L'Albo comunale può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale sul diritto di accesso, agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 7
Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni libera forma associativa potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

2. Ogni associazione iscritta all'Albo potrà, inoltre, conferire con il Sindaco e con gli assessori di norma entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 8
Diritto di iniziativa

1. Ogni iscritto all'Albo potrà presentare al Sindaco proposte scritte di deliberazioni consiliari su argomenti che siano inerenti all'attività dell'associazione.

2. Ogni proposta dovrà essere esaminata dalla Giunta comunale che potrà decidere:

- a) di trasmetterla per l'istruttoria alla segreteria;
- b) di modificarla, previa consultazione dei proponenti;
- c) di respingerla motivatamente;

Art. 9
Assemblea delle libere forme associative

1. L'Assemblea delle libere forme associative è costituita dal presidente di ogni associazione iscritta all'Albo o suo delegato iscritto all'associazione e munito di delega scritta. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare solo la propria associazione, non è ammessa la delega fra associazioni.

2. Su iniziativa del Sindaco è convocata la prima riunione dell'Assemblea delle libere forme associative. A tale fine, almeno quindici giorni prima della riunione, il Sindaco invia a ciascuna associazione iscritta all'Albo l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno.

3. La prima riunione dell'Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, assistito da un funzionario comunale verbalizzante.

4. Le riunioni successive alla prima saranno convocate dal coordinatore su iniziativa del Direttivo o su richiesta di almeno 2/5 dei membri dell'Assemblea. Sono previste due riunioni obbligatorie nel corso dell'anno solare, una nel mese di gennaio ed una nel mese di ottobre.

5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza minima della metà degli iscritti all'Albo; in seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno in orario diverso, è sufficiente la presenza di due quinti degli iscritti.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

7. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni che riguardino persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Su richiesta, dovranno essere verbalizzate in sintesi le espressioni di voto.

8. L'Assemblea rappresenta le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Ha altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.

9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le associazioni, iscritte all'Albo delle libere forme associative, possono presentare istanza all'Amministrazione Comunale per essere informate prima dell'adozione di atti di programmazione generale da parte del Consiglio Comunale, in modo da poter presentare osservazioni o suggerimenti limitatamente alle materie di loro interesse. A tal fine, l'Amministrazione Comunale comunicherà la bozza dell'atto in adozione alle Associazioni che hanno presentato l'istanza suddetta, concedendo un termine di dieci giorni dal ricevimento per il deposito di osservazioni e suggerimenti da produrre in forma scritta. L'Amministrazione Comunale provvederà all'adozione dell'atto senza obbligo

alcuno di recepire le osservazioni ed i suggerimenti ricevuti.

10. Su invito del Sindaco, il coordinatore o un rappresentante dell'Assemblea può partecipare al Consiglio Comunale per presentare le proposte di cui all'art. 8.

Art. 10 Direttivo

1 L'Assemblea nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 giugno procede alla nomina di un Direttivo così composto:

- coordinatore;
- tre consiglieri di cui uno viene eletto vice coordinatore;

Del Direttivo fa parte, in quanto membro di diritto, il Sindaco o un suo delegato.

2. Il coordinatore e i tre consiglieri sono eletti in seno all'Assemblea e devono essere rappresentativi delle diverse tipologie di associazione iscritte all'Albo. Nella nota di convocazione dell'Assemblea che procede alla nomina del Direttivo viene indicato alle associazioni un termine per la presentazione delle candidature alle diverse cariche elettive. Ogni associazione, su apposita scheda predisposta dal competente ufficio comunale, può presentare una candidatura per la carica di coordinatore ed una per quella di consigliere scelti tra i suoi associati.

3. Nella riunione per la nomina del Direttivo si procede a quattro diverse votazioni per l'elezione rispettivamente del coordinatore e dei tre consiglieri. Relativamente alla carica di coordinatore viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Per le cariche di consigliere si procede a tre diverse votazioni una per ognuna delle seguenti tipologie di associazione:

- sportive e ricreative;
- culturali, combattentistiche, di impegno civile ed ambientalistiche;
- sociale sanitario, politiche per la famiglia e la gioventù, formative ed educative;

saranno eletti alla carica di consigliere i candidati che nelle tre votazioni abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Direttivo così composto dura in carica tre anni dalla nomina con possibilità di rielezione per altri tre anni e proroga di un ulteriore anno su apposito voto dell'assemblea.

4. Nell'ipotesi in cui non sia presente alcuna candidatura alla carica di consigliere per una o più delle tre tipologie di associazioni di cui al comma precedente, saranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo consigliere eletto.

5. Non possono essere elette le persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'Amministrazione Comunale o di società od enti partecipati.

6. Nella prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalla nomina, il Direttivo procede alla elezione di un vice coordinatore. La votazione avviene in forma segreta, viene eletto il componente che ottiene il maggior numero di voti.

7. Le riunioni del Direttivo sono valide quando sono presenti almeno tre componenti di cui uno deve essere il coordinatore o vice coordinatore. Tutti i componenti hanno diritto di voto, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni hanno luogo in forma palese, eccetto quelle che riguardano persone. Il Direttivo si riunisce una volta al mese su proposta del coordinatore.

8. Il Direttivo ha le seguenti funzioni:

- proporre l'ordine del giorno relativo alle riunioni dell'Assemblea;
- formulare proposte inerenti alle tematiche ed attività delle associazioni;
- coordinare e promuovere l'attività delle associazioni;
- curare e gestire la realizzazione di iniziative ed eventi comuni alle associazioni;
- curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11 Accesso all'informazione

1. Gli iscritti all'Albo potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione

Comunale come stabilito dallo specifico regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12 **Forme di sostegno economico**

1. Gli iscritti all'Albo comunale possono chiedere il sostegno economico al Comune per una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione di contributi in denaro su progetto;
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;

2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina del regolamento per l'erogazione dei contributi economici.

3. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla giunta comunale nei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività. L'entità e il tipo di contributo saranno rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione e all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

4. I contributi verranno erogati in ottemperanza ai criteri stabiliti con il regolamento per la concessione di contributi, sussidi, ausili, sovvenzioni, attualmente vigente.

Art. 13 **Patrocinio del Comune**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Arzergrande ad iniziative ritenute meritevoli.

2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, sportivo o di interesse pubblico rilevante per il Comune non avere scopo di lucro.

3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quanto sia prevista una finalità di beneficenza, solidarietà e di formazione.

4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

5. Il patrocinio può essere concesso a soggetti, di cui al comma precedente, esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovono l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

6. Il patrocinio non viene concesso a partiti politici, a confessioni religiose ed attività commerciali;

7. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono concedere ad ogni singola attività il proprio patrocinio e/o l'utilizzo dello Stemma Comunale con l'obbligo di inserire la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Arzergrande". La richiesta dev'essere formulata nell'apposito modulo e presentata almeno 30 giorni prima dell'evento;

8. La Giunta Comunale, può concedere il patrocinio oneroso, alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, da cui consegue una partecipazione economica sotto qualsiasi forma, attraverso la richiesta di un contributo economico, materiale o strumentale. La richiesta dev'essere presentata nell'apposito modulo, almeno 30 giorni prima, con una dettagliata descrizione dell'attività e delle spese per le quali si richiede un sostegno economico.

9. La Segreteria del Sindaco provvede al rilascio del patrocinio di cui al punto 7).

10. Il Servizio Associazioni provvede all'istruttoria del procedimento per il patrocinio oneroso di cui al

punto 8). Lo stesso Servizio competente ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio oneroso (contributo economico, materiale o strumentale). Il Responsabile del Settore a cui afferisce l'oggetto del patrocinio oneroso, sulla base di ripartizione finanziaria del bilancio, assegna il contributo e seguirà la relativa istruttoria.

Art. 14

Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenere il contributo quando sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, a discrezione dell'amministrazione potranno essere riconosciute le spese sostenute.

Art. 15

Agevolazioni

1. Per gli iscritti all'Albo delle libere forme associative vengono previste forme di agevolazioni per iniziative di interesse sociale. In particolare:

- a) la concessione di sale in tempi rapidi, a norma dei regolamenti in vigore.
- b) la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel corso di attività organizzate in collaborazione con l'amministrazione comunale;
- c) la concessione temporanea di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti all'Albo, con le agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, verrà pubblicato all'Albo pretorio comunale per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.